RIVISTA

DI

STORIA ARTE ARCHEOLOGIA

PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI

DIRETTORI ELISA MONGIANO - ISIDORO SOFFIETTI

Direttore Responsabile ISIDORO SOFFIETTI

> Segretario Generale MARIO FERRI



ALESSANDRIA SOCIETÀ DI STORIA ARTE E ARCHEOLOGIA ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI 2011

SOCIETÀ DI STORIA ARTE E ARCHEOLOGIA Fondata da Francesco Gasparolo nel 1885

SOMMARIO

Annata CXX.1 (anno 2011)

Elisa Mongiano, Politica, istituzioni e cultura nel Risorgimento alessandrino: le ragioni di una scelta	pag.	. 3
RENATO BALDUZZI, Urbano Rattazzi e i problemi costituzionali del suo tempo	»	5
ENRICO GENTA, L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. Il contributo di Urbano Rattazzi	»	17
Francesco Aimerito, "Nulla più che un avvocato": qualche considerazione su "Urbano Rattazzi avvocato" e sulla professioni forensi in Piemonte intorno alla metà dell'Ottocento. Con l'esposizione dei primi risultati d'una ricerca in corso.".	»	29
ETTORE DEZZA, Il codice Rattazzi	»	57
CORRADO MALANDRINO, Laicità e giurisdizionalismo liberale: Rattazzi e la 'soppressione' degli ordini religiosi contemplativi	»	65
Francesco Ingravalle, Urbano Rattazzi e la legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia	»	93
LUCIO BASSI, 1860: nasce la Provincia di Alessandria	»	113
Alberto Ballerino, La Società tra risorgimento e provincia	»	121
RENATO LANZAVECCHIA, Alessandria tra '800 e '900: protagonisti, orientamenti e dinamiche della vita culturale e politica.	»	139
Francesco Cacciabue, Dal campo di battaglia alle pagine dei libri: il caso di Giovanni Poggio	»	203
SERGIO ARDITI, I fratelli Ardingo ed Emanuele Trotti di Cassine e altri combattenti per l'indipendenza nazionale	»	219
GIANCARLO LIBERT, Italiani e alessandrini alle prove d'Unità: il primo censimento del 1861	»	235
Patrizia Morandi, Garibaldini prigionieri politici in Cittadella	»	251
GIAN MARIA PANIZZA – ROBERTO LIVRAGHI, Le <i>Memorie storiche di Alessandria</i> di Pietro Civalieri: una testimonianza per la storia di una città		255
autenticamente risorgimentale.	»	257
RECENSIONI		
COOPERATIVA ARCA, La Biblioteca dell'Avvocazia dei Poveri di Alessandria (F.A. Goria)	»	283
GIAN SAVINO PENE VIDARI (A CURA DI), Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici (F. Campobello)	»	285
RENATO BALDUZZI (A CURA DI), L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi (J. Grillo)	»	291
MARCO STERPOS, Ottocento alfieriano (E. Braito)	»	298
La provincia di Alessandria tra passato e presente (E. Mongiano)	»	309

Abbonamento Annuo Euro 40,00 - Conto corrente postale n. 11567153 Intestato alla Società di Storia Arte e Archeologia Sede: Via Gagliaudo 2 - 15121 Alessandria

Per corrispondenza:

Società di Storia Arte e Archeologia - 15121 Alessandria - Casella postale 180 - AL centro

"Nulla più che un avvocato": qualche considerazione su "Urbano Rattazzi avvocato" e sulla professioni forensi in Piemonte intorno alla metà dell'Ottocento. Con l'esposizione dei primi risultati d'una ricerca in corso*.

> "Sì, di Casale al suol volgesti il piede, Dove il consesso ha sede Che dei litigi a librator s'estolle, Allorquando s'impugnano i giudici Che i magistrali dier minori uffici".

G. GUALCHI, Per l'inaugurazione del monumento ad Urbano Rattazzi. Cantica, Alessandria, 1883, p. 6.

Siamo ormai giunti al terzo incontro di questo ciclo di conferenze; ritengo pertanto che i presenti abbiano avuto ampiamente modo di familiarizzare con la figura di Urbano Rattazzi e che sia quindi possibile collocare, per un momento, il nostro personaggio 'sullo sfondo', tentando un'operazione di contestualizzazione e soffermandoci brevemente su uno fra i tanti ambienti nei quali l'illustre politico risorgimentale operò: quello delle professioni forensi. L'occasione mi permette, fra l'altro, di dar conto dei primi

^{*} Il testo mantiene l'andamento discorsivo e le finalità divulgative della conferenza tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro" nell'ambito del ciclo *Diritto e istituzioni nell'età di Urbano Rattazzi, Alessandria, 11 marzo – 6 maggio 2009*, volta ad illustrare attività e primi esiti del progetto "Ricerche sulla storia delle professioni forensi e della pratica forense nei territori del Piemonte Orientale" condotto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche dell'Università degli Studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro" in convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Alessandria.

Le indicazioni bibliografiche che seguono sono strettamente limitate a quanto specificamente citato o richiamato nel testo. Per ulteriori riferimenti di carattere generale valgano i rinvii che seguono in merito alla figura del Rattazzi, oltre agli altri saggi raccolti nel presente volume, vedansi i recenti *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, a cura di R. BALDUZZI, R. GHIRINGHELLI, C. MALANDRINO, Milano, 2009 (Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro", Memorie della Facoltà di Giurisprudenza, Serie II, 31), e P. GENTILE, *Dall'aristocrazia ai Rattazzi: le politiche di corte tra Regno sardo e Italia unita*, in

risultati d'una ricerca in corso presso il Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche dell'Università degli Studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"¹, avviata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Alessandria. Sui contenuti di questa ricerca mi soffermerò più oltre; ringrazio invece sin d'ora l'Ordine, qui presente in persona del Presidente del suo Consiglio², per il sostegno offerto.

Focalizzando la nostra attenzione sull'ambiente forense, teatro d'una porzione rilevante della vicenda umana di Urbano Rattazzi, ci allontaniamo temporaneamente, almeno in parte, dalla vita 'pubblica' del Nostro, oggetto principale dei due precedenti incontri, e ci addentriamo in un contesto più 'privato', in quello che può essere anche definito 'l'ambiente di provenienza' del grande personaggio originario dell'Alessandrino. E peraltro, nell'esperienza biografica del Rattazzi, i due contesti – quello 'politico-pubblico' e quello 'professionale-privato' - sono assai lontani dal rappresentare due sfere separate ed autonome; essi appaiono al

[&]quot;Rassegna Storica del Risorgimento", XCVII-II (aprile-giugno 2010), pp. 169-194. Quanto alle professioni forensi in Piemonte, rinvio, sempre anche per la bibliografia citata, ai miei Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della Restaurazione, Roma, 2001 (Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano, 37), pp. 45-56 e 108-112; Note per una storia delle professioni forensi: avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario, in "Rassegna forense. Rivista trimestrale del Consiglio Nazionale Forense", XXXVII-2 (aprile-giugno 2004), pp. 379-412; L'applicazione della legislazione francese sul processo civile nel Piemonte napoleonico: ordinamento giudiziario, professioni forensi, procedura, in "Panta rei". Studi dedicati a Manlio Bellomo, a cura di O. CONDORELLI, I, Roma, 2004, pp. 33-64 (in lingua francese, con il titolo di Aspects de l'application du droit privé: l'application du Code de procédure civile et l'administration de la justice civile dans le Piémont sous domination napoléonienne , in Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, Préface de M. Quénet, Contributions réunies par O. VERNIER, M. BOTTIN, M. ORTOLANI, Paris, 2008, pp. 17-36); La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna, Milano, 2008 (Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro", Memorie della Facoltà di Giurisprudenza, Serie II, 24), pp. 14-22; Droit et société dans l'histoire des professions judiciaires des États de la Maison de Savoie: de la monarchie absolue jusqu'à l'unification italienne (XVI^e-XIX^e siècles), in Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Approches prosopographiques. Belgique, Canada, France, Italie, Prusse. Actes du colloque de Namur 14, 15 et 16 décembre 2006, sous la direction de V. BERNAUDEAU, J.-P. NANDRIN, B. ROCHET, X. ROUSSEAUX, A. TIXHON, Rennes, 2008, pp. 123-135.

¹ Ora Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche "A. Galante Garrone".
² Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria era, all'epoca, l'avvocato Gherardo Caraccio, che molto operò per la stipulazione della convenzione.

contrario intimamente legati per più di una ragione:

- 1) perché il contesto delle professioni forensi rappresenta, per così dire, una 'palestra' fondamentale, sperimentandosi nella quale il Nostro, con tenace lavorio di formazione tecnico-scientifica e d'affermazione socio-economica, predispone ampia parte delle condizioni propizie alla propria entrata ed alla propria permanenza ai massimi livelli della vita pubblica del Regno di Sardegna post-statutario;
- 2) perché la capacità di padroneggiare il 'sistema' costituto delle norme del diritto vigente nel perseguimento d'interessi particolari acquisita come avvocato sarà poi, in gran parte, la stessa che gli permetterà d'affrontare tante volte con successo, sempre nel perseguimento di - diversi - obiettivi di parte (o di 'partito'...), l'altro complesso di norme giuridiche – in primis quelle del diritto costituzionale - che, con l'entrata in vigore dello Statuto, verranno a disciplinare i meccanismi di formazione, affermazione e realizzazione della volontà politica: quelle norme dall'applicazione ed interpretazione delle quali può venir spesso a dipendere, in misura determinante l'ascesa, o la caduta di uomini politici come il Rattazzi. Questa dimensione 'avvocatesca' dell'azione politica del Nostro è stata in effetti più volte sottolineata dai contemporanei e poi dagli storici, sia in positivo sia in negativo, facendo emergere volta a volta – a seconda degli orientamenti - o la figura del meticoloso ricercatore in tempi contingentati di soluzioni propizie nell'ambito di situazioni caratterizzate dalla giustapposizione d'interessi contrapposti ³ ovvero quella del bieco cavillatore di bassa lega⁴

³ Così ad esempio Fausto Bima descrive la preparazione del Nostro alla sua rapida ascesa politica: "... in poche settimane di vita politica, come se avesse diligentemente studiato un fascicolo di una causa, aveva afferrato il bandolo della matassa" [F. BIMA, *Urbano Rattazzi*, in "Nuova Antologia", MMXXIII (luglio 1969), p. 385]. Individua l'ambito parlamentare come il luogo dove le "doti curiali del Rattazzi...trovano la loro piena valorizzazione" F. VALSECCHI, *Rattazzi*, *ibidem*, MMLXX (giugno 1973), p. 167.

⁴ Mi limito a riportare due citazioni: "Nelle memorabili sedute del parlamento... si rileggano le verbose e avvocatesche arringhe del signor Rattazzi..." (F. MISTRALI, *Morte e testamento politico del commendatore avvocato Urbano Rattazzi*, Milano, 1863, p. 158); "Incettatore di cavilli, affina il suo ingegno per attaccarsi, come si dice, alle funi del cielo": (J. COMIN, *Il Parlamento e il Regno nel 1860. Schizzi e profili politici*, Milano, 1860, p. 37.) Contro questo tipo di ricostruzioni cfr. ad esempio F. MOGLIOTTI, *Urbano Rattazzi. Con cenni storici parlamentari dal 1848 al 1861*, Pinerolo, 1862, pp. 11-13.

- (fra le prime in questo senso, per importanza e collocazione cronologica, la lettura del Gioberti)⁵;
- 3) perché la competenza specialistica di chi ha abitualmente sperimentato in prima persona cosa significa concretamente applicare un testo legislativo non può non aver influenzato l'attività del Rattazzi 'legislatore' nel processo di formazione di quei numerosissimi provvedimenti normativi che il Nostro, in particolare da guardasigilli, concorse a far emanare, incidendo sulla particolare qualificazione tecnico-giuridica di quei provvedimenti (i quali poi, in effetti, si rivelarono di norma efficaci strumenti di realizzazione dei disegni politici che li avevano ispirati)⁶.

Urbano Rattazzi fu avvocato, e su questo non c'è dubbio. Al di là delle qualifiche che, a seconda dei momenti, conseguono alle cariche istituzionali ricoperte (deputato, Presidente della Camera, Ministro della giustizia o dell'Interno, Primo Ministro etc...) o alle onorificenze conseguite, il Rattazzi è sempre, per i suoi contemporanei, prima di tutto l'"avvocato Rattazzi". L'essere avvocato è, insomma, il suo 'marchio d'origine', il 'biglietto da visita' con il quale egli si presenta, e questo suo essere avvocato - prima di tutto avvocato, ma anche 'soltanto' avvocato - è, agli occhi della società dell'epoca, un dato carico di significati. Esso sottende, anzitutto, una posizione di non piena identificazione con le classi dirigenti di più antica tradizione dello Stato sabaudo, prima di tutto di non coincidenza con quel ceto nobiliare⁸, di più o meno risalenti radici, che, intorno alla metà dell'Ottocento, esercita ancora un ruolo d'alto rilievo ai vertici politici del Regno sardo, ed il profes-

⁵ "Amendue versati nelle leggi e nei piati, ma avvezzi a recar nelle cose pubbliche i cavilli e le capestrerie legali sino ad incolpare la verità conosciuta e a discolpare se stessi a pregiudizio dell'innocente" (V. Gioberti, *Del Rinnovamento civile d'Italia*, I, Parigi-Torino, 1851, p. 430, a proposito del Rattazzi e di Pier Dionigi Pinelli): sul punto cfr. G. LA ROSA, *Il giovane Rattazzi: formazione culturale e politica alle radici delle scelte e delle prospettive del "partito degli avvocati"*, in *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto*, I, *Atti del Convegno di studi*, a cura di E. DEZZA - R. GHIRINGHELLI - G. RATTI, Alessandria, 2001, pp. 349-350.

⁶ "Una figura come quella del Rattazzi è esemplare di quel tipo politico, che prima di legiferare entrava nello spirito della legge" (R. COALOA, *La classe politica dell' "altro Piemonte" alla vigilia dell'Unità d'Italia. Giovanni Lanza, Filippo Mellana e Urbano Rattazzi*, in *Alessandria dal Risorgimento all'Unità d'Italia*, I, *Dalla Restaurazione al 1848*, a cura di V. CASTRONOVO con la collaborazione di E. LUSSO, Alessandria, 2008, pp. 90-97).

⁷ Cfr. infra.

⁸ A questo proposito mi sembra che l'afferenza al patriziato alessandrino della famiglia Rattazzi, doverosamente ricordata da molti biografi e che ha oltre al resto ispirato, or non è molto, una documentata puntualizzazione [G. MOLA DI NOMAGLIO - R. SANDRI GIACHINO,

sor Genta ha efficacemente posto in rilievo, nella parte del suo intervento dedicata ai rapporti fra Cavour e Rattazzi, l'alto valore semantico che, nella mentalità del tempo, assumeva la designazione dei due personaggi come, rispettivamente, "il conte liberale" e "l'avvocato democratico".

Da questa 'qualificazione d'origine' (avvocato, soprattutto avvocato, 'niente più' che avvocato) emerge, oltre al resto, la sostanziale natura di 'self made man' del Rattazzi, un personaggio di provincia che si affaccia sulla scena pubblica senza vantare l'appartenenza a gruppi di potere secolarmente consolidati ai vertici dell'apparato centrale dello Stato, gruppi con i quali anzi egli si troverà spesso in contrapposizione, anche molto accesa, a vari livelli; un uomo, dunque, che, all'alba della propria carriera politica, si presenta ai contemporanei con le sole credenziali d'un iter di studi brillantemente percorso, che ha aperto la strada ad una carriera professionale di successo, la quale a sua volta ha consentito un consolidamento economico di rilievo e lo sviluppo d'una rete di relazioni sociali di primaria importanza: per i detrattori, un 'homo novus', un arrivista, "nulla più che un avvocato", come si esprime il Saredo⁹, "nulla più nulla meno di una meteora avvocatesca", come lo qualifica la biografia fortemente destruens del Perocco¹⁰, "un avvocato di provincia..." che "...solo avea grido di usar bene gli artifizii del foro e trattare quante cause più potesse per rivaleggiare coi colleghi", come lo descrive il Briano¹¹, per citare solo alcuni. Un tecnico del diritto che, oltre a tutto, l'esercizio effettivo delle attività forensi ravvicina alla parte meno prestigiosa dei pratici del foro dell'epoca, i causidici-procuratori¹²: prima del '48, sotto-

[&]quot;... Uno degli uomini a cui meglio la monarchia costituzionale potesse affidarsi": Urbano Rattazzi, tra critiche, servizio dello Stato e nobiltà, in "L'alto di Masio atleta". Studi su Urbano Rattazzi (1808-1873), la sua famiglia, il suo paese, Castell'Alfero, 2008 (Le Memorie di Masio, 2), pp, 11-16.], non incida in modo significativo sulla sostanziale connotazione del casato del Nostro come "famiglia borghese" (fatta fra l'altro oggetto d'una serie di specifiche sottolineature recenti: cfr. F. CACCIABUE, Una famiglia borghese in un paese del Piemonte lombardo: i Rattazzi a Masio, ibidem, pp. 17-79; ID., La famiglia Rattazzi e la Chiesa, in "Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti", CXVII.2 (2008), pp. 47-63; P. GENTILE, Tra borghesia e nobilità. Profili alessandrini nel Piemonte della prima metà dell'Ottocento, in Alessandria dal Risorgimento all'Unità d'Italia cit., vol. cit., pp. 80-87.

⁹ G. S[AREDO], *Urbano Rattazzi*, Torino. 1861 (I contemporanei italiani. Galleria Nazionale del secolo XIX, 27), p. 6.

¹⁰ C. PEROCCO, *Vita di Urbano Rattazzi*, Napoli, 1867, p. 56.

¹¹ G. BRIANO, *La congiura di Genova e il ministro Rattazzi. Brano di storia contempora*nea, Torino, 1857, p. 5.

¹² Cfr. infra.

lineano alcuni con dileggio, "... faceva comparse"¹³; mantiene, anche nei negoziati politici, fare ed "aria da procuratore", infieriscono altri¹⁴; scrive con "istile da procuratore", rimarca il Gioberti¹⁵. Espressioni fortemente svalutative, nelle quali antichi pregiudizi cetuali d'*Ancien Régime* s'intrecciavano con le 'moderne' diffidenze nei confronti degli 'azzeccagarbugli' che la cultura dell'epoca aveva ampiamente recepito dalla polemica antigiurisprudenziale settecentesca.

Dalla sottolineatura di quest'appartenenza all'avvocatura emerge poi, per converso, un altro dato di un certo rilievo: la non-appartenenza del Nostro – più volte Ministro di Grazia Giustizia e Culti - alla magistratura, e ciò in un contesto - come quello dei primi Ministeri del Regno costituzionale - nel quale non di rado il guardasigilli proviene ancora dai ranghi delle magistrature supreme, talora anche pre-statutarie (Sclopis, Cristiani, De Margherita, Boncompagni, Siccardi...), con fenomeno sul quale sembra ancora proiettarsi l'ombra secolare della Grande Cancelleria sabauda. Questa estraneità dell'avvocato Rattazzi all'"ordine giudiziario" credo possa aver esercitato una certa influenza anche sul suo approccio all'attività politica e di governo sotto almeno due aspetti.

1) In primo luogo sul piano della *forma mentis*: l'estraneità ad un gruppo che da secoli si caratterizzava per una concezione fortemente funzionariale delle proprie mansioni di collaborazione alle attività di governo, una collaborazione intesa essenzialmente come pronto ed esatto eseguimento delle volontà del sovrano in uno spirito di fedeltà dinastica di remote ascendenze feudali, sicuramente deve avere agevolato il Rattazzi, una volta giunto a ricoprire cariche pubbliche, a concepire il proprio ruolo di funzionario pubblico in modo in parte diverso e per certi versi più 'moderno', un ruolo nel quale la componente del servizio dinastico – pur ampiamente presente, come è stato costantemente rimarcato – non si traduce in un'attività di mera esecuzione d'insindacabili determinazioni politiche superiori, ma si coniuga con

¹³ G. MONGIBELLO, *La batracomiomachia politica... Almanacco per il 1857*, Torino, 1856, p. 96.

¹⁴ R. MACCIA, *Il Piemonte e l'Italia dopo il trasferimento della capitale*, Torino, 1865, pp. 11-12.

¹⁵ V. Gioberti, Risposta di Vincenzo Gioberti a Urbano Rattazzi sopra alcune avvertenze di Filippo Gualterio al generale Dabormida, Torino, 1852, p. 66.

- una dimensione di compartecipazione attiva alla formazione della volontà politica, coerentemente alla natura democratico-partecipativa del nuovo sistema costituzionale.
- 2) In secondo luogo, sul piano dell'approccio alle riforme legislative, può sembrare abbastanza verosimile che l'estraneità all'ambiente degli alti magistrati (e l'appartenenza ad una categoria professionale – l'avvocatura – nella quale non di rado possono venire a radicarsi, a torto o a ragione, ieri come anche oggi, sentimenti d'ostilità o di diffidenza nei confronti dei giudici...) possa avere agevolato il Rattazzi uomo politico a rivelarsi, come fu rilevato, "nemico... alla Magistratura¹⁶", promuovendo riforme che, determinarono un ridimensionamento profondo dei poteri e del ruolo dei magistrati: nei loro rapporti con l'esecutivo, con quella legge sull'ordinamento giudiziario che porta il suo nome e che, come è noto, rappresenta uno dei provvedimenti più restrittivi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura della storia costituzionale italiana, ma anche nei rapporti fra magistratura e funzione legislativa, col completamento di quel sistema del diritto codificato che spogliava definitivamente i giudici d'ogni possibilità d'esercizio formale dell'attività di produzione normativa, riducendoli al ruolo, di matrice eminentemente rivoluzionario-napoleonica, di meri applicatori del dato legislativo¹⁷.

Urbano Rattazzi fu avvocato, ed è dunque altamente significativo che egli sia stato avvocato. Epperò, al di là delle valutazioni 'di parte', quali sono i contenuti concreti di questa affermazione?

Una tentazione istintiva può essere quella - assai pericolosa in ambito storiografico - di 'proiettare' sull'immagine dell'avvocato piemontese di metà Ottocento l'immagine attuale della professione d'avvocato. Si tratterebbe, peraltro, d'una proiezione fuorviante. Per rendersene conto, credo possa bastare questa citazione, estratta da una petizione parlamentare di circa un quindicennio successiva agli anni di più intenso esercizio

¹⁶ Così il canonico Giorgio Asproni nel 1859, come cit. in P. SARACENO, *La magistratura nel Regno di Sardegna dal crollo dell'antico regime al 1859*, in "CLIO – Rivista trimestrale di studi storici", XXXIII-4 (ottobre-dicembre 1997), p. 662.

¹⁷ Altri limiti alla rilevanza in sede legislativa della componente proveniente dalla magistratura verranno, come è noto, dalla legge elettorale del 20 novembre 1859, "ulteriore colpo inferto al potere ed al prestigio dell'alta magistratura" (SARACENO, op. cit., p. 668).

della professione forense da parte del Rattazzi, ma che 'fotografa' comunque una situazione non sostanzialmente mutata:

"l'Avvocato..., libero da tutto lo intricamento della tela giudiziaria, ossia dalla minuta e dettagliata istruttoria della causa, e dal còmpito di tutti quei maggiori o minori atti, col concorso dei quali non solo si avviano, ma si formano e si compilano voluminosi processi, e libero infine da tutta quelle congerie di minaccie, di multe, di emende, di pene...tutto chiuso in sé stesso con calma e con maturità di senno, chiamato al consiglio freddo e spassionato della causa, erudito per antichi, e per costanti e nuovi studi, da cui non rimane per vizi o vincoli di forma distratto... può ...tutto consacrarsi alle acute ed addottrinate investigazioni della ragione della legge!" 18.

Poche parole, che fanno emergere in tutta chiarezza quante differenze possano esserci fra la figura dell'avvocato a cavaliere della metà dell'Ottocento e quella attuale. Non credo che siano molti gli avvocati di oggi che potrebbero riconoscersi nella descrizione sopra riportata...

La prima differenza, direi, riguarda lo stacco fra l'éssere avvocato' e il 'fare l'avvocato'. Oggi, normalmente, chi 'è avvocato' 'fa l'avvocato'; nella prima metà dell'Ottocento sabaudo, invece, questa coincidenza appare assai meno scontata. Per un laureato in giurisprudenza piemontese diventare avvocato è infatti, nel complesso, relativamente facile: secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente bastano due, o al massimo tre, anni di pratica per vedersi rilasciata, previa una semplice verifica di titoli, la relativa "licenza", con conseguente giuramento ed iscrizione nelle apposite "tabelle", il tutto senza esami d'abilitazione.

In mancanza di studi specifici sul rapporto numerico fra laureati in giurisprudenza e avvocati, il quadro normativo e gli altri dati oggi a disposizione rendono lecito ipotizzare che, in pratica, moltissimi, se non quasi tutti laureati in giurisprudenza diventassero avvocati senza troppe difficoltà e con una certa rapidità. Poi, però, non tutti gli avvocati andavano a 'fare gli avvocati': alcuni diventavano magistrati, altri intraprendevano la carriera burocratico-amministrativa, altri ancora esercitavano la professione solo saltuariamente, nei periodi in cui non ricoprivano cariche pubbliche o magari come 'ripiego' per non essere riusciti a raggiungerle o per averle perdute;

¹⁸ M. Graffagni, Memoriale del 24 novembre 1868 indirizzato alla Camera dei Deputati, Genova, 1868, pp. 4-5.

altri ancora si fregiavano semplicemente del titolo, dedicandosi ai propri affari patrimoniali e/o agli *otia*. Si tratta del fenomeno che, oltralpe, veniva definito degli *Avocats en titre*, e che, alla stregua degli elementi raccolti, sembra fra l'altro poter essere stato assai più diffuso nel Regno sabaudo di quanto non lo sia stato in Francia (ove il percorso di "professionalizzazione" dell'avvocatura, recentemente individuato come il filo conduttore principale di tutta la vicenda storica della categoria¹⁹, sembrerebbe assai più precoce ed accentuato).

Ma torniamo al Piemonte, e limitiamoci agli avvocati che facevano effettivamente gli avvocati, come il Rattazzi: fare l'avvocato allora, equivaleva, grosso modo, a fare l'avvocato oggi? Coincideva, cioè, sostanzialmente, con un'attività che, almeno sino a non molto tempo fa, e in buona parte tuttora, risulta in misura determinante qualificata dall'intervento all'interno del processo, tant'è che essa è "la professione forense" per definizione²⁰?

E' bene anzitutto ricordare che, al tempo del Rattazzi, accanto agli avvocati esistevano – giudici a parte - altre categorie di soggetti istituzionalmente preposti ad operare in sede processuale, e dunque qualificabili come "operatori forensi". Ciascuno di questi operatori rivestiva nel processo un ruolo specifico ed esclusivo, il quale si estendeva talora a ricomprendere attività oggi demandate al ministero degli avvocati.

Passiamo brevemente in disamina le principali fra queste figure di operatori forensi:

- 1) i procuratori, detti anche, più tecnicamente, causidici, ai quali spetta in via esclusiva, salvo rare eccezioni, la rappresentanza processuale delle parti, la conduzione per conto di esse delle attività istruttorie e la precisazione delle conclusioni, con tutta la scritturazione materiale degli atti di lite, e che, di norma, possono anche discutere la causa all'udienza finale; la loro è considerata essenzialmente un'attività pratica, consistente nell'adempimento d'un insieme di mansioni prevalentemente manuali, che non di rado assume connotazioni d'impresa: i loro onorari sono fissati per via legislativa;
- 2) gli attuari (etimologicamente: notarii actorum o ad acta), investiti

¹⁹ Cfr. in particolare H. LEUWERS, *L'invention du barreau français 1660-1830. La construction nationale d'un groupe professionnel*, Paris, 2006.

^{20 &}quot;La stretta connessione tra la funzione dell'avvocato e l'assistenza e la difesa nel processo – è questa la funzione primaria alla quale si è portati a pensare ancor oggi quando si vuol descrivere tutto ciò che riguarda o coinvolge la professione forense...": G. ALPA, L'avvocato. I nuovi volti della professione forense nell'età della globalizzazione, Bologna, 2005, p. 18.

del compito di "ricevere, registrare, e tener conto degli atti pubblici" ²¹ in sede giudiziale;

- 3) i Segretari di tribunale, alla stregua della tradizione legislativa sabauda d'Antico Regime anch'essi notai²², preposti alla conservazione degli archivi giudiziari;
- 4) i liquidatori, istituzionalmente incaricati delle operazioni di computo nella lite.

A fronte di quest'insieme d'operatori giudiziari ed al complesso delle funzioni ad essi affidate, all'avvocato (cui peraltro residua ampio campo d'operatività in funzione consultiva nel settore stragiudiziale) non resta da svolgere, nel processo, che l'attività di assistenza in diritto.

Nel settore del processo civile - il quale, alla stregua dei dati raccolti, sembra fra l'altro essere quello di quanto meno prevalente operatività del Rattazzi - la legislazione sabauda pre-codificazione²³ prevede che questo intervento dell'avvocato avvenga al momento della discussione della causa, a istruttoria chiusa, in forma orale ("dispute") o scritta ("allegazioni").

Il dato normativo, di per sé, non permette, però, di capire se, nei casi in cui la legislazione lo contemplava, l'intervento dell'avvocato nelle cause fosse anche obbligatorio (salvi rari casi in cui l'obbligatorietà è esplicitamente sancita)²⁴; la legislazione dice invece molto chiaramente che l'intervento del procuratore è indispensabile, perché, salve poche limitate eccezioni²⁵, non è ammessa la costituzione personale in giudizio.

In ogni caso, l'ambito dell'intervento dell'avvocato all'interno del meccanismo processuale risulta decisamente circoscritto, in particolare rispetto ad altre figure di operatori forensi quali, soprattutto, i procuratori e gli attuari, la cui presenza nel processo appare invece continuativa ed estesa ad ogni fase della procedura.

Un anonimo opuscolo edito nel 1848 a Casale²⁶ - dunque proprio nel tempo ed in uno dei luoghi nei quali il Rattazzi esercitava la professione –

²¹ G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale...*, I, Torino, 1816, pp. 141-143.

Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna, Torino, 1770, libro II, tit. VIII, par. 2.
 Dunque precedente al 1855. Quanto alla procedura civile, sostanzialmente si tratta delle norme contenute nel libro III delle Regie Costituzioni del 1770 integrate dall'Editto giudiziario 27 settembre 1822 e relativo regolamento attuativo.

²⁴ Cfr. infra.

²⁵ Cfr., in particolare, l'art. 13 dell'*Editto giudiziario*.

²⁶ Un'occhiata alla condizione dei causidici in Piemonte, Casale, 1848.

dà conferma di questa rarità dell'intervento degli avvocati nel processo della tradizione legislativa sabauda sette-ottocentesca.

Da sempre, sottolinea infatti l'Autore:

" noi veggiamo ... che i due terzi sottosopra delle cause, che si presentano alla decisione dei Tribunali, sono intavolate e *disputate* dal solo Causidico, senza il soccorso dell'Avvocato"²⁷.

La fonte attesta che l'intervento dell'avvocato nel processo è dunque facoltativo e che, nella pratica, esso si verifica raramente, soprattutto nelle fasi e nei gradi iniziali dei giudizi. Nell'attesa d'auspicabili studi specifici, volti ad approfondire questi aspetti attraverso una disamina sistematica della documentazione processuale, e però alla stregua d'un nucleo consistente d'altre testimonianze coeve²⁸, ai tempi del Rattazzi l'avvocato sembra di norma intervenire nel processo essenzialmente quando si dibattono questioni di diritto particolarmente intricate e quando il valore della causa lo richieda e/o la disponibilità economica delle parti lo consenta (e ciò anche per comprensibili obiettivi di contenimento delle spese di lite)²⁹, mentre tutto ove possibile si lascia che l'intero processo sia sbrigato dal procuratore, con l'ausilio delle sue - assai più limitate - nozioni di diritto: il procuratore, infatti, a differenza dell'avvocato, per legge non deve essere laureato in giurisprudenza, e di norma non lo è, e la preparazione scientifica a cui è tenuto è una mera 'infarinatura' di diritto privato, acquisita

²⁷ *Ibidem*, p. 10 (corsivo e maiuscole nel testo).

²⁸ Delle quali rendo conto nel mio La pénétration d'un modèle d'organisation des professions judiciaires dans le Piémont napoléonien et ses suites: notes, in corso di stampa negli atti della I^{π} journée d'études autour du projet BE-JUSTHIS - Histoire sociopolitique de la justice en Belgique (1795-2005) « La construction des professions, du national à l'Européen », Lille 28 novembre 2008.

²⁹ Mi limito a citare la testimonianza, che mi sembra autorevole, del Giuriati: "... il ministero dell'avvocato... allora soltanto producesi in pubblico quando è mestieri risalire ai principii della scienza, o le ragioni sono complicate dalle dubbiezze, o giova un'arringa sostenuta e faconda" [D. GIURIATI, *Il foro piemontese*, in "Rivista contemporanea", IX- anno 5° (1857), pp. 567–590]. Su questo lavoro del Giuriati, ricco d'informazioni preziose, mi ripropongo di tornare al più presto, e segnatamente nella comunicazione *Fonti per una storia delle professioni forensi nell*"*altro Piemonte*" *fra Restaurazione e Unità*, destinata al Convegno "Statisti e politici alessandrini nel "lungo Risorgimento": Rattazzi, Lanza, Ferraris (e altri)", Alessandria, 6-8 ottobre 2011, organizzato dal La.S.P.I. – Laboratorio di Storia, Politica, Istituzioni dell'Università del Piemonte orientale.

mercé la frequentazione per un anno d'un corso universitario di Istituzioni civili; non solo: in regime di monarchia assoluta non è difficile essere in parte dispensati del percorso formativo contemplato dalla legge³⁰ e, almeno in certi periodi, la frequentazione del corso universitario contemporaneamente al compimento della pratica – a rigore non consentita - si diffonde come abitudine.

Nella formazione del procuratore quello che conta è insomma, indiscutibilmente, la pratica.

Si tratta d'un livello di formazione decisamente poco elevato, che l'anonimo casalese – che pure scrive il suo opuscolo come difesa e tentativo di promozione della categoria nella prospettiva di possibili riforme del settore ispirate dalla stagione culminante del riformismo albertino - non manca di sottolineare:

"...basta al causidico il corso di filosofia, un esame sulle civili istituzioni, poi un esame privato sulla procedura, e Dio sa quale! fu anzi un tempo, né molto da noi lontano, in cui per averne il diploma di procuratore occorreva poco più di saper leggere e scrivere..."³¹.

L'avvocato, il quale, al contrario, deve essere laureato, è dunque una sorta di 'esperto', di 'specialista' del diritto, la cui attività è costantemente definita come un'attività scientifica e di studio, e il suo intervento nel processo pare giustificarsi essenzialmente quando si dibattono temi di particolare complessità giuridica: si comprende così anche la *ratio* di quei limitati casi nei quali la legislazione sabauda esplicitamente impone l'intervento processuale dell'avvocato, come, sotto l'impero delle Regie Costituzioni del 1770, all'avvio del procedimento di revocazione delle sentenze, a garanzia della particolare fondatezza della domanda, e, con il 1847, nei procedimenti in Cassazione, dove si discute, per definizione, di questioni controverse di diritto, e dove dunque l'intervento dell'avvocato, nella veste 'specialistica' di cui si è detto, pare, in certo modo, un intervento obbligato.

Questo rapporto fra ministero del causidico-procuratore – obbligatorio, costante e 'ordinario' - e ministero dell'avvocato – facoltativo, meno frequente e 'straordinario' - può fra l'altro aiutare a comprendere l'evidente

³⁰ "La dispensa da ogni altro studio era più presto ottenuta che dimandata..." (*Un'oc-chiata* cit., p. 12).

³¹ Ibidem.

sproporzione numerica che si riscontra, in quest'epoca, fra gli avvocati e i procuratori nelle diverse località del Regno.

Prendiamo, come esempio d'una situazione che si ripete annualmente senza varianti di rilievo, i dati che emergono dal *Calendario generale pei Regi Stati* ³² in relazione a tre città del Piemonte particolarmente significative nella vita e nella carriera professionale di Urbano Rattazzi: Alessandria, Casale Monferrato e Torino.

Per un anno a caso, un anno in cui il Nostro è già estremamente in vista sia come avvocato che come politico, il 1853, Alessandria, sede di Tribunale, conta 10 procuratori contro 24 avvocati; Casale, sede di Magistrato d'Appello, 19 procuratori contro 73 avvocati; Torino, sede di Magistrato d'Appello e del Magistrato di Cassazione, oltre che di numerosi altri Tribunali ordinari e speciali, 39 procuratori contro 248 avvocati ammessi al patrocinio in appello. Guardando soprattutto a Torino, sembra abbastanza inverosimile ipotizzare che un contenzioso ordinario che permette di lavorare a 39 procuratori (pur tenendo conto del 'numero chiuso' di cui godeva la categoria), il cui ministero processuale è obbligatorio, possa contemporaneamente impegnare anche 248 avvocati, il cui intervento nelle cause è invece solo facoltativo ed è in concreto limitato, come si è detto, a circa un terzo del contenzioso complessivo: alla luce di questi dati numerici pare abbastanza plausibile immaginare che almeno una buona parte di questi avvocati s'impegni anche (o solo) in altre attività, oltre che in quelle processuali.

L'accenno all'anonimo opuscolo casalese dal quale sono stati tratti alcuni dei dati appena esposti mi permette di tornare alla convenzione di ricerca che è stata ricordata in apertura del nostro incontro, perché il suo reperimento rappresenta uno dei vari risultati delle attività promosse da tale convenzione. L'occasione mi è quindi propizia per ringraziare pubblicamente l'Ordine degli Avvocati di Alessandria che, aderendo alla Convenzione ed offrendo il proprio sostegno alla ricerca, ha manifestato una notevole sensibilità ed una disponibilità preziosa, recependo oltre al resto con rimarchevole prontezza gli stimoli alla promozione delle ricerche sulla storia delle professioni forensi che da qualche anno la Commissione per la Storia dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense sta proponendo agli Ordini locali. La convenzione, con durata biennale, prevede un obbligo di rendicontazione scientifica: questa relazione vale anche ai fini di tale rendicontazione.

³² Cfr. "Calendario generale del Regno", XXX (1853), pp. 208-209, 214-215, 220-221.

"Ricerche sulla storia delle professioni forensi e della pratica forense nei territori del Piemonte Orientale". Come emerge dal titolo il progetto di ricerca aveva un duplice oggetto: da una parte la storia della "pratica forense" e dunque, essenzialmente, la storia della procedura; dall'altra la storia delle professioni forensi, intesa soprattutto – locuzione odierna - come storia dell'ordinamento professionale forense.

Come lavoravano e come si organizzavano gli operatori forensi degli Stati sabaudi? Sono due oggetti di ricerca ovviamente connessi e che si integrano reciprocamente. Si tratta però anche di due oggetti che presentano problematiche di ricerca in parte profondamente diverse, e che sono stati pertanto affrontati con due approcci differenti: nel caso della procedura è stata operata una prima selezione del materiale documentario analizzabile sulla base di considerazioni di accessibilità ed immediatezza di consultazione; nel caso degli ordinamenti professionali forensi ci si è invece orientati verso una raccolta 'indiscriminata' di tutte le testimonianze reperibili, che è parsa giustificata dalla rarità delle fonti disponibili, cui si accennerà in seguito.

Quanto alla procedura, accantonata - per evidenti ragioni di sproporzione fra le possibilità offerte dalla Convenzione e l'impegno necessario - l'opzione della disamina sistematica della documentazione processuale manoscritta allocata presso istituzioni archivistiche, cui si spera di poter dedicare in futuro gli opportuni approfondimenti, la ricerca si è concentrata su di un gruppo di fonti di più agevole individuazione, riproduzione e consultazione: le scritture processuali di parte (c.d. "allegazioni" in senso lato) a stampa prodotte negli Stati sabaudi sino all'Unità, conservate presso Biblioteche pubbliche. Di queste allegazioni è stato avviato un censimento, in costante fase d'accrescimento, che ha ad oggi condotto all'individuazione d'oltre duecento esemplari, per lo più conservati fra Nord Italia, Sardegna e Francia, in aree corrispondenti ai territori degli ex Stati sabaudi ma non solo. Delle fonti censite è stato quindi realizzato un primo pre-repertorio di massima, ed alcune di esse sono state acquisite in copia digitale, nella prospettiva d'una futura messa on-line.

È stato così possibile costituire una banca-dati che si è rivelata sin dall'inizio d'una certa utilità per il supporto di ricerche d'argomento storico-giuridico e che, pur nella sua veste alquanto informale, è posta sin d'ora al servizio degli studiosi. In ambito internazionale, e in una prospettiva interdisciplinare, essa ha ad esempio consentito la rapida individuazione d'alcune allegazioni, tutte attinenti alla medesima vicenda giudiziaria, conservate a Torino, a Parigi e a Digione, delle quali si è avvalso Michel Verwilghen, emerito della Faculté de Droit dell'Università Cattolica di Lovanio, nella sua ricostruzione dei presupposti d'una sentenza di Cassazione edita nelle *Questions* del Merlin, esito d'una complessa controversia di diritto internazionale privato scaturita in parte da vicende alessandrine d'età napoleonica³³. Si è potuto così offrire – sul piano delle fonti messe a disposizione - un piccolo supporto allo sviluppo di quel filone recente di ricerca storica, in particolare di lingua francese, che si dedica a ricomporre, partendo dall'analisi della documentazione processuale, complesse vicende tecnico-giuridiche che hanno anche rappresentato "storie di vita" di peculiare interesse sotto il duplice profilo giuridico e umano; il tutto privilegiando le vertenze civilistiche (e dunque per lo più fuori dall'ambito, più 'tradizionale' ed un tempo anche "alla moda" della ricostruzione dei 'processi celebri'), ed in coerenza con il generale accentuarsi degli interessi storiografici in materia di scritture processuali che si sta da qualche anno manifestando su entrambi i versanti dell'arco alpino occidentale, con pubblicazioni³⁶, mostre e convegni³⁷.

³³ M. VERWILGHEN, *D'amours fous en querelles d'héritage. trois surprenantes affaires judiciaires au temps de Napoléon t*^{er}, Bruxelles, 2011. Così l'Autore sintetizza il contenuto della vicenda giudiziaria oggetto d'esame: "l'affaire Pastoris, ou le droit contesté d'une fillette, née d'une piémontaise bigame et d'un aide de camp du général Rochambeau jr., d'hériter de son père, mort de la fièvre jaune à Saint-Domingue (p. 197)». Il lavoro vede intrecciarsi complicate questioni tecnico-giuridiche ed avventurose vicende umane immerse in un'atmosfera romanzesca sospesa fra Tolstoj e Stendhal, basandosi su una solida ricostruzione documentaria in gran parte consistente, come si è detto, in scritture processuali.

³⁴ L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento, a cura e con un Saggio introduttivo di M.G. DI RENZO VILLATA, Milano, 2006 (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto medievale e moderno, 36).

³⁵ L. LACCHÈ, *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento, Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, a cura di M.N. MILETTI, Milano, 2006 (Università di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimenti di Scienze Giuridiche Privatistiche e Pubblicistiche, 29), pp. 459 – 513.

³⁶ Fra le quali, in Francia, J.-A. TOURNERIE, Justice et identité sous la Restauration: Loubette et Eugène, Paris, 2002 [su cui cfr. I. STOREZ-BRANCOURT, Recherche Loubette désespérément ou Histoire vraie d'un procès civil, in « Revue historique de droit français et étranger », 81, 2 (2003) pp. 247-255], e, in Italia, L'arte del difendere cit.

³⁷ Cfr., ad esempio, « Le factum, une source originale pour l'histoire de la justice", Journée d'étude autour des mémoires judiciaires ou *factums* organisée par le Département Droit, Economie, Politique, Bibliothèque Nationale de France, 26 novembre 2010; Une histoire de la mémoire judiciaire de l'Antiquité à nos jours. Actes d'un colloque international organisé par l'Institut d'Histoire du droit (UMR 718 Université Panthéon-Assas Paris 2, CNRS, Archives nationales) et l'École Nationale des Chartes, les 12, 13 et 14 mars 2008,

Tornando ad Urbano Rattazzi, alcune fra le allegazioni individuate sono ascrivibili alla sua attività di avvocato e recano la sua sottoscrizione³⁸. Per evidenti ragioni di tempo debbo rinviare ad altra occasione l'esame dei contenuti di queste allegazioni, e in particolare la disamina delle modalità argomentative, delle strategie difensive e delle soluzioni interpretative che da esse emergono, e la loro comparazione con la tecnica degli innumerevoli discorsi politici del Rattazzi³⁹, tutti aspetti che saranno oggetto di un ulteriore lavoro, al momento in corso di elaborazione⁴⁰.

Limitandosi pertanto ai dati d'immediata rilevazione, dalle allegazioni reperite emergono, pur nell'esiguità del campione, ulteriori conferme di

études réunies par O. PONCET et I. STOREZ-BRANCOURT, Paris, 2009 (Études et rencontres de l'École des Chartes, 29). Per una collaborazione franco-italiana: *Justice, juges et justiciables dans les États de la Maison de Savoie. Colloque International d'Aoste du 25 au 26 octobre 2007*, in « Alpes-Maritimes et Contrées limitrophes - Recherches régionales», 195 - 51e année (Janvier - juin 2010), pp. 3-102 (consultabile anche on line: http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/recherchesregionales195-complet.pdf).

 $^{^{38}}$ \hat{Rag} ionamento. Per la Signora Vedova Piacentini-Omodeo. Cliente del causidico Collegiato Gastinelli, Contro la Congregazione Provinciale di Carità di Vigevano. Cliente del signor Procuratore de' Poveri. Nella causa vertente davanti l'Eccellentissimo Real Senato di Casale intorno alle disposizioni testamentarie dell'avvocato Gaspare Piacentini, Casale, 1842 (esemplare conservato presso la Biblioteca del Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto, Sezione di Storia del diritto medievale e moderno, dell'Università degli Studi di Milano: cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, L'arte del difendere e l'allegare tra Ancien Régime ed età dei codici, in L'arte del difendere cit., p. 42, n. 87); Aggiunte di difesa e replica al ragionamento avversario. Per i nobili barone cavaliere don Silvio Consigliere d'Appello e canonico Ottavio fr. Ferrari. Clienti del causidico Gastinelli. Nella causa d'appello nanti l'ecc.mo Magistrato d'Appello di Casale. Contro la Catterina Ragazzoni. Cliente del Causidico Panza, Casale, 1850 (esemplare conservato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari); Dinnanzi l'eccellentissimo Magistrato di Cassazione in Torino. Ragionamento pel cavaliere Luigi Ceva di Nuceto contro le signore Eleonora Delverme vedova Mongardino e Barbara Benedetta di Mongardino, Torino, 1853 (esemplare conservato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari); Ragionamento pei signori Barone e Cav. D. Silvio e Sacerdote Ottavio fratelli Ferrari contro la signora Cattarina Canobbio assistita ed autorizzata dal signor Luigi Řagazzoni di lei marito. Nella causa di cassazione da questa promossa contro la sentenza del Magistrato d'Appello di Casale del 18 marzo 1851, Torino, 1853 (esemplare conservato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari).

³⁹ Cfr. gli 8 volumi dei *Discorsi parlamentari di Urbano Rattazzi*, a cura di G. SCOVAZZI, Roma, 1876-1880.

⁴⁰ Mi propongo di procedere a queste disamine, nella misura che sarà consentita dalle indicazioni redazionali, in un apposito studio in corso per la Commissione per la Storia dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense.

quanto già tramandato in merito alla 'vicenda professionale' del Nostro dai biografi più risalenti, poi ripreso in studi più recenti, e in particolare nel contributo di Giorgio La Rosa sulla formazione del "giovane Rattazzi" al convegno sull'"altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto" dell'ottobre 199941: Urbano Rattazzi assiste avanti le più alte istanze giudiziarie del Regno (in questi casi il Senato – poi Magistrato d'Appello – di Casale ed il Magistrato di Cassazione, con sede in Torino) una clientela di rango elevato e d'estrazione prevalentemente nobiliare, ampiamente radicata in area alessandrinocasalese, per lo più coinvolta in controversie ereditarie (un contenzioso, come è noto, all'epoca fra i più rilevanti per valore economico e, conseguentemente, anche più remunerativo per i relativi professionisti); tutti dati documentali oggettivi, e dunque particolarmente idonei a quella ricostruzione biografica imparziale a suo tempo auspicata dal Luzio⁴², che avvalorano l'usuale ricostruzione d'una carriera assai produttiva sul piano delle risorse economiche e delle relazioni sociali, esercitata ai massimi livelli, con moto ascendete dall'ambiente provinciale d'origine a quello della capitale (come d'altra parte attestano chiaramente alcune 'tappe' salienti del cursus honorum del Nostro: dottore collegiato nella Facoltà di Leggi, cassazionista, collaboratore di riviste giuridiche di rilievo fra cui gli "Annali di Giurisprudenza"...).

Le date delle scritture reperite (1842⁴³, ma anche 1850⁴⁴ e 1853⁴⁵) attestano inoltre che il Rattazzi continua – come minimo sul piano della titolarità delle pratiche - a esercitare l'attività d'avvocato anche alcuni anni dopo essersi lanciato nell'agone politico. In riferimento a questa protrazione dell'impegno forense anche nel pieno della vita pubblica, si può rilevare che, nelle allegazioni reperite, il Nostro firma sempre insieme ad almeno un altro avvocato. Ci si può pertanto domandare se, soprattutto nei momenti di maggior impegno politico, il Rattazzi sia veramente l'autore effettivo di queste scritture, o se egli non sia stato invece soltanto uno dei *domini* della lite, di fatto sostanzialmente curata – in tutto o in parte - dagli altri avvocati firma-

⁴¹ LA ROSA, op. cit.

⁴² A. LUZIO, *Întroduzione*, in *Aspromonte e Mentana. Documenti inediti*, con introduzione e note di A. LUZIO, Firenze, 1935 (Studi e documenti di Storia del Risorgimento, XII), p. 76 (sul punto cfr. BIMA, op. cit., p. 383).

⁴³ L'imprimatur dell'allegazione reca la data del 12 gennaio 1842: cfr. Ragionamento. Per la Signora Vedova Piacentini-Omodeo cit., p. 27.

⁴⁴ Aggiunte di difesa cit.

⁴⁵ Ragionamento pei... fratelli Ferrari cit.; Dinanzi l'eccellentissimo magistrato di Cassazione... Ragionamento pel cavaliere Luigi Ceva di Nuceto cit.

tari: l'interrogativo sorge spontaneo e potrebbe fornire la traccia per qualche ulteriore approfondimento biografico (così come potrebbe fornirne il rapporto, che parrebbe di collaborazione frequente, se non abituale, con il causidico Gastinelli e con il di lui fratello avvocato).

Questi altri avvocati firmatari sono peraltro di norma anch'essi personaggi di alto rilievo politico, le cui vicende parlamentari s'intrecciano, spesso fittamente, con quelle del Rattazzi: in un caso⁴⁶ - in firma anche con Bernardino Guida - Pier Dionigi Pinelli, uno dei primi Presiedenti della Camera dei Deputati, che con Rattazzi e pochi altri condivideva, alla stregua di gran parte delle testimonianze dell'epoca⁴⁷, il primato nel foro di Casale; in un altro⁴⁸ Sebastiano Tecchio, il celebre esule-deputato vicentino, in futuro guardasigilli e Presidente del Senato del Regno unitario, avvocato di grande rinomanza a Torino; in un altro ancora⁴⁹ Giovanni Battista Cassinis, altro futuro guardasigilli, deputato e poi senatore, anch'egli avvocato d'alto prestigio, che per dedizione alla professione giungeva spesso, secondo malevole testimonianze⁵⁰, a disertare – almeno in taluni periodi – anche le sedute più importanti della Camera.

Si delinea così un quadro di strettissime interconnessioni fra attività di collaborazione professionale e rapporti politici, mentre sembrerebbero da ridimensionare le ricostruzioni secondo le quali non appena il Rattazzi "passò dal foro all'arringo politico... l'avvocato scomparve e restò l'uomo politico"⁵¹ (ricostruzioni che pare peraltro disattendere lo stesso epistolario, recentemente pubblicato, del Nostro, ricco d'accenni ad una protrazione delle attività professionali anche successivamente al '48)⁵².

Passiamo ora al secondo oggetto della nostra ricerca: l'ordinamento pro-

⁴⁶ Ragionamento. Per la Signora Vedova Piacentini-Omodeo cit.

⁴⁷ Così, fra i tanti, *Le Camere nel 1858 e nel 1859. Schizzi parlamentari d'uno sconosciuto*, Pinerolo, 1859, pp. 9 e 95.

⁴⁸ Dinanzi l'eccellentissimo magistrato di Cassazione... Ragionamento pel cavaliere Luigi Ceva di Nuceto cit.

⁴⁹ Ragionamento pei... fratelli Ferrari cit.

⁵⁰Così Le Camere cit., p. 131.

⁵¹ A. MORELLI, *Urbano Rattazzi. Saggio politico*, Padova, 1874, p. 3.

⁵² Epistolario di Urbano Rattazzi, I, 1846-1861, a cura di R. Roccia, presentazione di G. Talamo, Roma, 2009 (Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Biblioteca scientifica, Serie II, Fonti, XCIX), passim. In particolare, in una lettera da Torino a Domenico Buffa del 13 ottobre 1851 il Rattazzi esplicitamente afferma: "...mi sono già avveduto che per quanto fosse grande la mia volontà di mettere da banda e cause e clienti, tuttavia dovrò qualche volta rassegnarmi ed occuparmene: vi sono certi casi in cui non si può dir di no..." (ibidem, p. 76).

fessionale forense. In quest'ambito il problema maggiore con il quale la ricerca ha dovuto confrontarsi in fase d'avvio è stato quello d'una certa penuria di documenti. Tale penuria ha delle ragioni precise, che affondano le loro radici nelle peculiarità della tradizionale organizzazione sabauda delle professioni forensi e nelle loro vicende storiche, con connotazioni ed esiti differenti a seconda che si prenda in considerazione la categoria degli avvocati o quella dei procuratori.

Per gli avvocati, il sistema tradizionale della legislazione sabauda consolidato nelle settecentesche Regie Costituzioni, ancora in pieno vigore, nei suoi aspetti fondamentali, all'epoca del Rattazzi, non conosce l'organizzazione in Ordini, né alcun'altra forma d'organizzazione collegiale della professione applicata a tutto il territorio dello Stato. Il sistema ordinistico chiaramente non autoctono - viene brevemente introdotto dai francesi ai tempi dell'occupazione napoleonica, ma con la Restaurazione è subito soppresso; successivamente saranno formulate molte ipotesi d'istituzione di Ordini degli Avvocati, sia in regime di monarchia assoluta sia nell'età costituzionale, nel primo decennio della quale sono presentate in proposito alcune proposte legislative, ma senza mai arrivare a qualcosa di concreto. Gli avvocati, d'altra parte, che come si sa sono moltissimi in Parlamento dopo il '48, non si mostrano particolarmente ansiosi di recuperare un sistema che, nel modello napoleonico, aveva rappresentato soprattutto un efficace strumento di controllo dello Stato sulla categoria, e ciò contribuisce sicuramente al mantenimento dello status quo, così che in Piemonte – ormai parte del Regno d'Italia - gli Ordini non saranno costituiti, come è noto, che in seguito all'entrata in vigore della legge professionale del 1874⁵³.

L'inesistenza, prima, d'organizzazioni 'professionali' degli avvocati si traduce nella carenza d'una documentazione archivistica prodotta, raccolta e conservata in modo organico, una carenza cui solo in parte e con maggiori difficoltà può supplire l'esistenza d'archivi privati di singoli avvocati o di famiglie di avvocati, peraltro non sempre di facile individuazione, o di archivi di istituzioni locali che riunivano gruppi di avvocati ma in una prospettiva che non era primariamente quella della disciplina professionale, come la Congregazione maggiore della SS. Annunziata dei nobili avvocati del Senato di Piemonte, con impronta eminentemente religiosa, il Collegio dei Giureconsulti dell'Ateneo torinese, strettamente collegato all'attività didat-

⁵³ L. 8 giugno 1874, n. 1938

tica dell'Università, o ancora il caso, del tutto peculiare per storia e funzioni, dell'Ufficio dell'Avvocazia dei Poveri di Alessandria, oggi al centro di un momento di riscoperta scientifica⁵⁴.

Un'analoga carenza di documenti, pur in presenza di vicende storicoistituzionali molto diverse, è rilevabile per i procuratori-causidici.

Contrariamente a quanto si può riscontrare in relazione agli avvocati, esisteva per i procuratori-causidici del Regno di Sardegna una capillare rete istituzionale d'organizzazioni professionali, consacrata da ripetuti interventi della legislazione sovrana: in ogni città dello Stato sede d'un tribunale di rilievo medio-alto i procuratori erano storicamente costituiti in Collegi, che conservarono largamente, sino ad oltre la metà dell'Ottocento, le caratteristiche proprie delle corporazioni medievali. Questi Collegi gestivano con ampio margine d'autonomia – pur sotto il controllo del potere del sovrano ed in coordinamento, in particolare, con la magistratura - le questioni inerenti l'accesso alla professione, il suo esercizio e la disciplina interna della categoria. Fermo restando un insieme di regole uniformi per tutto il Regno, dato da una serie di previsioni generali della legislazione regia, i Collegi godevano nel complesso di notevoli facoltà di autodeterminazione organizzativa, basate su regole di funzionamento che potevano variare da località a località sia in virtù dei contenuti degli Statuti - che ciascun Collegio poteva darsi -, sia per effetto dei privilegi particolari che nel corso dei secoli erano stati concessi – normalmente dietro versamento di denaro - dai sovrani a taluni Collegi, sia infine in forza dei provvedimenti legislativi emanati all'atto della loro istituzione (anche se, soprattutto nel corso dell'Ottocento, emergono con una certa chiarezza orientamenti legislativi volti, per quanto possibile nel mantenimento dell'aderenza al modello tradizionale, a una tendenziale limitazione delle prerogative autonomistiche): i Collegi dei procuratori rappresentavano dunque una tipica manifestazione del particolarismo giuridico d'Ancien Régime, una 'rimanenza' che rimase confitta nel corpo dell'ordinamento sardo-piemontese sino alla vigilia dell'Unità, quando, con la legge 17 aprile 1859, dopo un lungo e sofferto iter parlamentare, fu decretata la loro scomparsa⁵⁵.

⁵⁴ Cfr. recentemente, nell'attesa della pubblicazione dell'apposito studio in corso ad opera di Federico Goria presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, BIBLIOTECA CIVICA DI ALESSANDRIA, *La Biblioteca dell'Avvocazia dei Poveri di Alessandria. Catalogo*, a cura della Cooperativa ARCA, Alessandria, 2008.

⁵⁵ L. 17 aprile 1859 e regolamento attuativo approvato con R.D. 14 settembre 1859.

La loro sostanziale natura di corporazioni d'Antico Regime portava oltre al resto i Collegi a svolgere, come parte costitutiva delle loro attività istituzionali, anche funzioni di carattere puramente religioso, sia caritative sia di mero culto, come la partecipazione alle processioni cittadine e la promozione della celebrazione di messe votive in caso di pubbliche calamità. Anche sotto questo profilo si trattava d'istituzioni che rappresentavano un'evidente reliquia del passato, nella prospettiva di quella connessione fra 'ordine spirituale' ed 'ordine temporale' – la prospettiva d'origini remotissime della "ordinatio ad unum" - il cui superamento in molti aspetti rappresentò come è noto, uno dei processi più scabrosi dei primi 'movimenti d'assestamento' dell'ordinamento costituzionale sardo-piemontese, con contributo decisivo ed avvalorato da profondo convincimento personale del Rattazzi stesso.

Un altro forte legame col passato dei Collegi era rappresentato dal sistema di venalità che presiedeva all'accesso alla professione. Le cariche di procuratore, tecnicamente definite "piazze", istituite in numero chiuso in ciascuna delle località sede di Collegio, si compravano e si vendevano liberamente. La piazza era equiparata, ancora nel Codice civile albertino⁵⁶, a un bene immobile, e si trasmetteva, come tutti gli altri immobili, per vendita, convenzioni matrimoniali, successione *mortis causa* etc... Per questo, nella stragrande maggioranza dei casi, la piazza di procuratore, che era requisito fondamentale per accedere alla professione, passava di padre in figlio e di generazione in generazione. Il Collegio, peraltro, teneva sotto controllo la condotta professionale e morale dei praticanti, poi sottoposta ad ulteriore vaglio ad opera della magistratura in sede di esame d'abilitazione, e dava il proprio nulla osta alla loro partecipazione all'esame stesso; dopo l'esito favorevole dell'esame, cooptava il neo-procuratore nel proprio seno.

Per svolgere tutte le funzioni di cui si è detto i Collegi avevano un direttivo e degli organi deliberanti la cui produzione documentaria veniva conservata in appositi archivi. Ad oggi, tuttavia, questi archivi sembrano essere, per il Piemonte, irreperibili, ed appare piuttosto verosimile ipotizzare che essi siano andati dispersi.

Gli antichi Collegi a connotazione corporativa, come si è detto, vennero infatti meno per effetto della legge 17 aprile 1859, e le loro funzioni furono in parte assorbite da quelle di più moderne Camere di Disciplina, d'ispirazione francese; a norma di legge⁵⁷, queste Camere di Disciplina avrebbero

⁵⁶ Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1837, art. 407.

⁵⁷ Regolamento per l'esecuzione della l. 17 aprile 1859, approvato con R. D. 14 settembre 1859, art. 103.

dovuto acquisire anche gli archivi dei Collegi; le ulteriori trasformazioni determinate nel periodo unitario dalla legge professionale del 1874 e successive avrebbero dovuto poi logicamente condurre alla confluenza di quegli archivi presso le nuove strutture degli Ordini degli Avvocati.

E tuttavia, almeno alla stregua dalle ricerche compiute, nessuno degli Ordini degli Avvocati del Piemonte conserva gli archivi dei precedenti Collegi e Camere di Disciplina dei procuratori. Verosimilmente, trattandosi di documenti che non avevano più un'utilità pratica e riguardavano la storia d'una categoria non particolarmente prestigiosa - una sorta di 'middle-class giudiziaria'58 - della quale pochi avevano ormai interesse a tenere viva la memoria, vi fu un momento – prima o dopo il '74 - in cui non ci si fece scrupolo di disperderli, fors'anche nel quadro di un'operazione più generale di stralcio, così che, ad oggi, non pare restare a disposizione degli studiosi alcun corpo organico di documenti relativo alla storia dei Collegi dei procuratori piemontesi.

La ricerca si è pertanto orientata verso la ricerca di corpi di documenti alternativi, possibilmente organici, che fossero fortunosamente sopravvissuti a questi rivolgimenti legislativi ed archivistici.

L'insieme di testimonianze più completo che è stato possibile esaminare riguarda gli anni della dominazione napoleonica del Piemonte: un periodo, dunque, che è in parte anche quello della nascita e dei primi anni di vita di Urbano Rattazzi. Nel Piemonte occupato, divenuto parte della Repubblica e poi dell'Impero francese, la capitale, anche giudiziaria, è, come è noto, Parigi. Nel nuovo Stato napoleonico, che livella, uniforma, accentra, il sistema policentrico e relativamente autonomistico dei Collegi dei procuratori sabaudi non poteva sopravvivere; dopo un primo periodo di presumibile conservazione provvisoria essi sono infatti soppressi e sostituti da un sistema organizzativo Stato-centrico, nel quale, scomparso il sistema di cooptazione precedentemente utilizzato, è il capo dello Stato a nominare personalmente i procuratori (nel nuovo ordinamento napoleonico *avoués*), e sull'insieme delle attività della categoria si estende il controllo, di norma rigoroso ed effettivo, del *Grand-Juge*, il Ministro della Giustizia.

Parte rilevante della documentazione relativa all'ordinamento professionale dei procuratori affluisce pertanto, per 'fisiologia istituzionale', a Parigi, dove si concentra fra le carte del Ministero della Giustizia, ed oggi è

⁵⁸ Cfr. infra. Ho affrontato questo tema nella comunicazione "Judicial and legal professions in the States of Savoy: élites and 'middle-class' (XVI-XIX centuries)", tenuta alla 8th European Social Science History Conference, Ghent, 13 April - 16 April 2010, al momento in corso di rielaborazione per la stampa.

confluita presso le *Archives nationales*, ove è tuttora custodito un cospicuo deposito di pratiche personali degli *avoués* (cioè, come si è detto, dei procuratori) dei Dipartimenti del Piemonte napoleonico⁵⁹.

Il fondo è già di per sé particolarmente prezioso a causa dell'accennata scarsezza di documenti esistenti in Piemonte per i periodi precedenti e successivi. Di più, in questi fascicoli, prevalentemente riguardanti i momenti salienti dei percorsi professionali dei singoli *avoués* (e segnatamente le nomine), si conservano talora anche documenti d'importanza più ampia. Fra questi appare di particolare interesse, per il quadro generale che ne emerge, un lungo rapporto manoscritto sulle condizioni della giustizia nel Piemonte del 1805 commissionato da Napoleone al Consigliere di Stato Bigot de Préameneu⁶⁰. Su questo rapporto mi riprometto di tornare più diffusamente in un prossimo lavoro⁶¹; per il momento vorrei solo menzionare qualche dato relativo, nello specifico, alla situazione dell'Alessandrino e dell'Astigiano.

Nella relazione sono in particolare riportati articolati giudizi, per lo più non troppo lusinghieri, su Tribunali e magistrati.

Del Presidente del Tribunale di Alessandria si dice che è:

"...si peu capable, que c'est lui faire grâce et peut-être tort au public de le continuer pour juge";

il Tribunale di Voghera:

"...passe pour aller mal. Les juges sont, encore plus que ceux des autres tribunaux, taxés d'ignorance.

Le Président, M. Leardi, serait le moins mauvais; mais il n'a, en rendant la justice, aucune décence...

Le juge Inverardi ne cesse pas d'être prononcé contre la France, dont il ne

⁵⁹ Parigi, Archives Nationales, BB⁹ 182, 188, 194, 198, 199 (di cui cfr. la segnalazione in *Fonti dell'Archivio Nazionale di Parigi per la storia istituzionale del Piemonte 1798-1814*, a cura di I. MASSABÒ RICCI - M. CARASSI, Torino, 1990, pp. 52-53).

⁶⁰ S.d., s.l., Rapport à S.M. Impériale et Royale par le Conseiller d'État Bigot Préameneu sur l'administration de la justice dans les Tribunaux de première instance des Départements du Piémont, conservato a Parigi, Archives Nationales, BB^o 194. Col Rapport è pure conservato un carteggio attinente all'esecuzione di alcuni provvedimenti connessi.

⁶¹ Il documento è stato esaminato nei suoi caratteri generali nella mia comunicazione «Documents des Archives nationales de France pour la mémoire de la justice en Piémont aux temps de la domination Napoléonienne", tenuta al seminario "Histoire de la mémoire judiciaire" presso l'Institut d'Histoire du Droit dell'Univeristà di Paris 2-Panthéon Assas il 13 dicembre 2007, al momento in corso di rielaborazione per la stampa.

veut même pas étudier les lois, dans l'espoir du retour de l'Ancien Régime. C'est une démission à demander.

Le Procureur Général de la Cour d'Appel est très mécontent du Procureur Impérial; il ne peut en obtenir aucune réponse ».

Quanto al Tribunale di Asti:

"...on en dit ni bien ni mal. Le Président, M. Griot, est très vieux, de même que M. Olmi, qui passe pour le plus instruit. Le Procureur Impérial a du zèle, mais il est peu capable ».

Passando dai giudizi sui singoli uomini ed organi, espressione d'un controllo pervasivo certamente caratteristico del sistema napoleonico (peraltro non del tutto assente già nella prassi sabauda dell'Antico Regime e, destinato ad essere ripreso nelle successive evoluzioni istituzionali del Regno di Sardegna pre e post statutario e dell'Italia liberale), al quadro d'insieme, si può rilevare che, per lo più, i problemi riscontrati nella relazione, salvo sporadici casi di resistenza politico-ideologica (come quello del citato giudice Inverardi di Voghera), non sembrano particolarmente legati a un conflitto fra vecchio (sabaudo) e nuovo (napoleonico) modo di rendere giustizia, quasi che i magistrati piemontesi si opponessero sistematicamente alle nuove modalità della giustizia napoleonica per affezione al vecchio sistema, misoneismo o altro. I problemi segnalati dal Bigot de Préameneu sembrano piuttosto quelli tipici della giustizia in ogni tempo: negligenza, corruzione, impreparazione, difetto di qualità morali dei funzionari e dei professionisti preposti.

La vera differenza fra il vecchio e il nuovo sistema sembra piuttosto potersi individuare nell'efficienza e nella rapidità con le quali il governo francese mostra di essere in grado di agire: licenziamenti e sostituzioni fulminanti, ispirati dai contenuti del *Rapport*, con provvedimenti prontamente recepiti dagli interlocutori istituzionalmente competenti a livello locale, manifestano modalità di gestione del potere centrale decisamente innovative rispetto a quelle dell'*Ancien Régime* sabaudo, sotto il quale gli interventi del 'centro' sulla 'periferia' risultano invece tendenzialmente ispirati a una certa "souplesse" 62, a "un accurato dosaggio di ritmi e cadenze differenziate" 63, a una secolare cautela nel turbamento d'equilibri socio-politici consolidati a livello locale.

⁶² E. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1858)*, Torino, 2000 (Deputazione Subalpina di Storia Patria, Biblioteca di Storia italiana recente, Nuova Serie, XXVI), p. 102.

⁶³ *Ibidem*, p. 103.

Passiamo ai documenti relativi agli anni immediatamente successivi alla caduta di Napoleone: nel generale ristabilimento dell'ordine giuridico tardo-settecentesco che consegue alla Restaurazione sabauda anche l'antica organizzazione dei procuratori, con tutto il suo corredo di Collegi-corporazioni, venalità degli uffici, differenziazioni organizzative a livello locale etc. è ristabilita. Per questo periodo, il nucleo documentario più importante che è stato reperito è costituito da parte rilevante dell'archivio professionale di due procuratori di Torino, i causidici Gaetano Demichelis ed Angelo Geninat, oggi presso la Biblioteca Apostolica Vaticana fra le carte del lascito di Federico Patetta⁶⁴. Tali carte coprono, con larghezza d'attestazioni, il periodo 1814-1827, documentando con cadenza pressoché quotidiana lo svolgersi delle attività del Collegio dei procuratori di Torino, tanto che è sembrato potersene a suo tempo ricavare una sorta di 'cronologia' dell'organo⁶⁵. L'elemento d'insieme forse più interessante che emerge da questa documentazione mi pare essere quello della collocazione socio-culturale dei procuratori nella mentalità dell'epoca, una collocazione decisamente mediobassa, che affonda le proprie radici nel tipo di preparazione richiesta per diventare procuratore e nella tipologia delle funzioni svolte da questi operatori della giustizia: una preparazione eminentemente pratica, che prescinde dalla laurea, ed una tipologia di funzioni che nella considerazione del tempo si qualifica soprattutto per l'opera di scritturazione materiale degli atti e per il loro altrettanto materiale deposito, ed è quindi attività manuale, a-scientifica, poco adatta a persone di condizione elevata. Nel foro piemontese i procuratori sono considerati, per usare un'icastica definizione del Giuriati, degli "pseudo-legali"66.

Il tipo di formazione prevalentemente basato sulla pratica dei causidici è assai affine, fra l'altro, a quello dei notai, attuari e segretari di tribunale, i quali tutti, inoltre, sono interessati dal sistema di venalità delle cariche: ciò comporta che assai frequentemente, per non dire di norma, tali cariche si trasmettano da una generazione all'altra nell'ambito delle stesse famiglie, famiglie che molto spesso risultano anche reciprocamente imparentate. Il tutto fa sì che questi funzionari vengano a costituire, nell'insieme interconnesso

⁶⁴ Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Patetta, Mss. 1672.

⁶⁵ F. AIMERITO, Cronologia del Collegio dei procuratori di Torino, 1814-1827 – parte I, in "La Pazienza-Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino", 92 (settembre 2006), pp. 27-31; ID., Cronologia del Collegio dei procuratori di Torino, 1814-1827 – parte II, ibidem, 93 (dicembre 2006), pp. 31-34.

⁶⁶ GIURIATI, op. cit., p. 584.

delle diverse categorie, una sorta di 'ceto intermedio' nell'ambito più generale delle professioni forensi: un gruppo sociale apparentemente coeso, particolarmente sensibile a logiche di natura familistica e corporativa e tendenzialmente ancorato al passato perché dal passato derivano – per concessioni sovrane, di norma assai risalenti - alcuni degli aspetti più vantaggiosi delle attività esercitate (in primis: il sistema di venalità, il numero chiuso, l'usuale modalità di rinnovamento per sostanziale cooptazione); insomma: una piccola 'società giudiziaria' di livello medio basso, introversa e circondata da una considerazione sociale piuttosto scarsa. L'obbligo cerimoniale del Priore del Collegio dei causidici di Torino (il procuratore più importante di tutto il Regno) di presentarsi ai magistrati in occasione delle "visite d'etichetta" "in nero, senza spada e a piedi"67, dunque spogliato da tutti quei 'segnali' esteriori che, nella simbologia dell'epoca, avrebbero potuto manifestare il porsi su d'un medesimo piano rispetto all'interlocutore - massime sotto il profilo dell'appartenenza nobiliare - costituisce l'icastico specchio di tale scarsa considerazione sociale.

Questa posizione culturale e politico-sociale dei procuratori risulta peraltro confermata, anche per i decenni successivi alla documentazione reperita presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, dal citato opuscolo casalese del 1848, il cui Autore ricorda un episodio, anch'esso dal valore altamente simbolico:

"...io non posso non ricordarmi con serietà che in un luogo de' Regii Stati fu interdetto a' Curiali di stendere una stuoia sul pavimento marmoreo dell'aula, ove sogliono attendere per alcune ore la chiamata delle loro cause, quasi che a pretesto di guarentirsi dal freddo tentassero essi di sollevarsi dal loro basso stato quant'era la grossezza della stuoia"⁶⁸.

Questo tipo di considerazione si traduceva d'altra parte, ricorda l'Autore auspicando cambiamenti, nella sostanziale impossibilità per i procuratori di accedere a cariche pubbliche, ancorché di medio livello:

"...il foro [inteso come il ceto dei causidici e aspiranti tali] potrebbe diventare un semenzaio d'ottimi funzionarii ove massime occorrono speciali cognizioni nelle cose di legge, come ad esempio le segreterie dei Tribunali,

⁶⁷ Nota manoscritta anonima e priva di data, ma probabilmente risalente al 1828, dal titolo *Osservazioni d'etichetta del Priore*, conservata in *Biblioteca Apostolica Vaticana* cit., fol. 1r-v.

⁶⁸ Un'occhiata cit., p. 14.

gl'uffizii di Insinuazione, alcuni dicasteri, ma finora il più infimo e novizio scrivano di una azienda qualunque si ebbe la preferenza"⁶⁹.

La vicenda biografica di Urbano Rattazzi presenta delle non irrilevanti connessioni con il ceto d'operatori giudiziari che abbiamo cercato sin qui di descrivere. Il padre Giuseppe era infatti, come è noto, un notaio (come altri antenati del Nostro), segretario di tribunale ed attuaro⁷⁰, ancorché in un tribunale importante, il Consiglio di Giustizia di Alessandria (all'epoca una sorta di "sezione distaccata" del tribunale supremo del Piemonte, il Senato di Piemonte; il fratello, poi lanciato in una luminosa carriera nell'amministrazione dello Stato sotto l'egida di Urbano, parte addirittura come "scrivano" (di nuovo un'attività nella quale spicca l'aspetto della scritturazione materiale...): anche nella laurea e nel conseguente accesso del futuro deputato all'avvocatura quella dei Rattazzi si dimostra dunque una famiglia in ascesa, dotata d'una certa già consolidata disponibilità patrimoniale, espressione d'una di quelle 'dinastie' di pratici di medio livello, spesso di provincia, che, ad un certo punto della loro vicenda d'affermazione economico-sociale, cominciavano a potersi permettere l' 'investimento' d'inviare uno o più figli all'Università (magari avvalendosi, come nel caso del Nostro, delle apposite agevolazioni offerte dal Collegio delle Province per la promozione dei ceti medio-bassi). Un'altra famiglia sotto questo profilo abbastanza simile, e peraltro anch'essa non estranea alle "prospettive ideali"71 ed alle vicende del movimento risorgimentale, sembra essere, per portare un altro esempio d'area lato sensu alessandrino, quella di Andrea Vochieri.

Sono peraltro abbastanza frequenti in Piemonte, fra tardo Settecento e tardo Ottocento, questi casi di famiglie di pratici del diritto che compiono, nel corso di poche generazioni, un percorso di promozione patrimoniale, culturale e sociale, effettuando – tramite la 'conquista' della laurea in Giurisprudenza – un passaggio progressivo da notai e procuratori (categorie 'inferiori' e meno ambite) ad avvocati e magistrati (categorie superiori, ampiamente intercomunicanti, se non a pieno titolo afferenti, ai ceti dirigenti dell'epoca)⁷².

⁶⁹ *Ibidem*, p. 21.

⁷⁰ ARCHIVÎO DI STATO DI TORINO, Camerale Piemonte, *Indice Patenti Controllo Finanze*, 1814-1831, ad vocem.

⁷¹ Dal titolo del Congresso organizzato sotto il patrocinio e con il coordinamento scientifico del Consiglio Nazionale Forense "1833 – 2003. Andrea Vochieri, la "Giovine Italia" e le prospettive ideali del tempo", Frascarolo 8 novembre 2003.

⁷² Casi esemplari mi paiono essere quelli della famiglie segusine dei Garino, Sollier e Turbil, che intendo approfondire in un prossimo studio.

Fra queste famiglie non di rado si riscontra, nella medesima generazione, l'affiancamento di due fratelli, uno avvocato e uno procuratore (come nel caso citato dei Vochieri): un'abbinata che presenta indubbi vantaggi, sia dal punto di vista della 'diversificazione' degli investimenti economici di partenza (parte delle risorse familiari destinate all'acquisto della piazza per il figlio aspirante procuratore – altra parte al sostegno degli studi universitari del figlio aspirante avvocato), sia dal punto di vista 'operativo', con la possibilità della gestione dei due aspetti del medesimo 'caso' (quello della assistenza e consulenza nei contenziosi più complessi, e quello della rappresentanza processuale) per così dire 'in famiglia', con tutti i riflessi che l'espressione può venire ad assumere, sia in positivo sia in negativo⁷³.

Anche in questa collocazione familiare d'origine, e nel progressivo elevarsi rispetto ad essa, il Rattazzi manifesta dunque in pieno la sua posizione di uomo nuovo, non solo fautore ma anche 'personaggio-simbolo' - nelle vicende personali e professionali - della transizione da un mondo tendenzialmente statico e legato al passato, segnato da steccati socio-culturali di difficile superamento, come quello dell'Antico Regime e della Restaurazione sabauda, ad una realtà più dinamica, nella quale l'affermazione interclassista e l'accesso dell'individuo ad una dimensione partecipata dell'esercizio del potere passano non di rado attraverso l'esercizio accorto e fruttuoso delle qualità personali: il 'borghese intraprendente', che 'si fa da sé'; un 'tipo umano' che dominerà sempre più la scena dei decenni successivi, consolidando le posizioni di potere raggiunte anche attraverso l'edificazione per via legislativa di quell'ordinamento giuridico dell'Italia liberale che Urbano Rattazzi, come ha ulteriormente dimostrato questo ciclo di conferenze, ha contribuito in modo decisivo a realizzare.

Francesco Aimerito

⁷³ Colorita testimonianza di questi aspetti, tratteggiati nei loro aspetti deteriori, con pubblicazione di carteggi fra clienti e patrocinatori (fra l'altro relativi anche a quei Gastinelli con i quali era stato, come abbiamo visto, in rapporti di collaborazione frequente il Rattazzi), si ritrova, proprio per l'area casalese-alessandrina, in [S. Della Valle], *Le delizie di un mezzo secolo di processi e liti. Annedotti e passatempo. 1800 au 1850 e oltre*, Asti, 1858, sul quale mi propongo di tornare nella comunicazione *Fonti per una storia delle professioni forensi nell'altro Piemonte fra Restaurazione e Unità* cit. supra.

SOCIFTÀ DI STORIA ARTE E ARCHEOLOGIA PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI

ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI

CONSULTA DIRETTIVA

Past President: prof. dott. Pier Ciriaco Astori; Presidente: prof. dott. Elisa Mongiano; Vice Presidente per la classe di Storia: prof. dott. Ettore Dezza; Vice Presidente per la Classe di Arte: prof. dott. Rino Tacchella; Vice Presidente per la Classe di Archeologia: arch. Giovanni Cellé; Segretario Generale: Mario Ferri; Tesoriere: cav. Carmine Passalacqua; Direttore delle Stampe: prof. dott. Isidoro Soffietti; Bibliografo: prof. dott. Maria Cristina Della Sala Spada; Consultori: prof. dott. Paola Toniolo Piana; Carlo Bianchi; dott. Roberto Livraghi; dott. Roberto Maestri; geom. Francesco Stradella; dott. Nicoletta Cerato; ing. Andrea Scotto; dott. Alberto Ballerino; prof. dott. Aldo A. Settia; p.i. Sergio Arditi; prof. dott. Francesco Aimerito; Roberto Barberis; maestro Domenico Bisio; dott. Gianantonio Piccione; Giancarlo Libert; Lionello Archetti Maestri; prof. dott. Enrico Basso; prof. dott. Roberto Ricciardi; dott. Maria Angela Panizza; prof. dott. Gianfranco Cuttica di Revigliasco

SOCI FONDATORI

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA CAMERA DI COMMERCIO DI AI ESSANDRIA MUNICIPIO DI ALESSANDRIA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SOCI ORDINARI

ACCUSANI dott. Paolo AIMARO dott. avv. Christian AIMERITO prof. dott. Francesco ALBANO dott. Giovanni ALBARELLO geom. Nadia

ALBERTENGO DI MONASTEROLO E BAGNOLO conte avv. Emanuele ALEMANNO dott. rag. Giovanni ALESSANDRIA prof. dott. Massimo

ANTONIOLETTI dott. Adriano ARCHETTI MAESTRI Lionello

ARDITI p.i. Sergio

ASTORI prof. dott. Pier Ciriaco BALDINO dott. Giuseppe BALLADORE dott. Giuseppe BALLERINO dott. Alberto BARBERIS dott. Guido **BARBERIS** Maurizio **BARBERIS** Roberto

BARCO VEGLIO di Castelletto dott. Stefano

BARDAZZA dott. Gian Paolo BARISONE dott. Paola BARRUSCOTTO dott. Dionigi

BASSI dott. Lucio BASSO prof. dott. Enrico BELFIORE prof. dott. Silvia BENZI avv. Francesco **BENZI LUME** Paola **BENSO** Roberto

BERNARDOTTI dott. Pietro **BIANCHI** Carlo

BIANCHINI dott. Gigliola **BINO** Renato

BISIO maestro Domenico BOCCASSI dott. avv. Lia BOCCASSI comm. Ugo **BOCCHIO** dott. Grazia

BOMBARA Silvana BONABELLO dott. Ferdinando BONADEO dott. Paolo

BONATI prof. dott. Pietro **BONOMO BELLANDA** Ines BONVICINI geom. Oreste BORDONE prof. dott. Renato

BOTTIN rag. Gino **BRAGGIO** Claudio BRAITO prof. dott. Eugenio BRINA sen. dott. Alfio BRINA dott. avv. Massimo BRUNO dott. Lucia Paola BULLA geom. Margherita BUZZI dott. avv. Flavio CACCIABUE dott. prof. Francesco

CAIRO dott. Gian Franco CANEPA dott. Pietro

CANIGGIA prof. dott. Francesco CAPELLI CASERTA prof. dott. Virginia CARATTI RISPOLI DI VALFREI nob. Maria Grazia

CARCIONE dott. Massimo CARTA arch. Maurizio

CASANA TESTORE prof. dott. Paola CASARTELLI COLOMBO DI CUCCARO dott.

avv. Giorgio

CASELLI dott. Gian Carlo CASSERO Cav. Gianpiero

CASTELLANI prof. dott. Maria Cristina CASTELLARI prof. dott. Antonio CASTELLAR I dott. Paolo

CASTIGLIONE geom. Franco **CATINO** Mario

CELLÈ arch. Gianni **CELLERINO** comandante Carlo CELLERINO arch. Fulvio CELLERINO prof. dott. Gian Pietro

CELLERINO Giovanni CERATO prof. Nicoletta

CHENNA dott. Carlo CHIABRERA CASTELLI GAIOLI BOIDI conte

dott. Cesare

CHIARLO prof. dott. Bruno CHIARVETTO rag. Mario CIPOLLA dott. Sara COLLA dott. Emilio COMBA prof. dott. Rinaldo CORSICO cav. uff. arch. Alessandro COSTANZA dott. Ivan

CREMA prof. dott. Felice CUCCOLO dott. Debora CUTTICA di REVIGLIASCO prof. dott.

Gianfranco

DALERBA Angelo DEALESSI dott. Cecilia **DEALESSI** dott. Mauro DE LAMA nob. dott. Giuseppe

DELLA SALA SPADA prof. dott. Maria C. **DELLE PIANE** avv. dott. Gian Marino

DEL NEVO Claudio DE RISI dott. Alessandro **DEVECCHI** dott. Elena **DEZZA** prof. dott. Ettore DONATO prof. dott. Enrica DONATO dott. Michele

FABBIO dott. Piercarlo FARELLO prof. Adriano FASCIOLO Bruno FASSINO dott. Gianpaolo

FAVRETTO dott, avv. Sergio FERRARIS prof. dott. Gian Luigi FERRARIS prof. dott. Mattia

FERRARIS dott. Vittorio FERRERO prof. dott. Bruno FERRI p.i. Corrado

FERRI Mario FERRI Riccardo FERRO Silvano

FIGAROLO DI GROPELLO conte ing. Carlo

Gustavo

FILIPPI dott. Paolo FINESSO notaio dott. Sergio FISSORE maestro Cesarino FISSORE prof. dott. G. Giacomo FORNACA Lorenzo

FORTUNATO dott. Anna FORTUNATO VICARELLI Nicoletta

GABEY not dott Roberto GADDO dott. Irene GAJ dott. Massimiliano GALLO dott. Pietro GAMBINO rag. Fiorenzo GARAVELLI dott. Pietro Luigi GARDELLA dott. arch. Jacopo

GATTI rag. Agostino **GATTO** Giancarlo GENNARO ing. Giuseppe GENTILE prof. dott. Guido

GENTILE MONTESORO dott. Daniela

GEVESI OLIVIERI Fabrizia GHIA dott. ing. Pier Giuseppe GHIGONETTO dott. Pier Carlo **GHIRARDELLO** Claudia GIACOMINI dott. Maria Vittoria GIGLIOTTI dott. Valerio GIOGLIO dott. Luigi GOGLINO Maria Gabriella GOMBA dott. Giovanni GORIA dott. Federico Alessandro GRANO not, dott, Leonardo GUAZZOTTI rag. Riccardo

GUERRIERI-TISCORNIA dott. Giancarlo **GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI**

barone dott. Giuseppe **GUZZARDELLA** Osvaldo ICARDI sen. prof. dott. Adriano INVERNIZZI arch. Carlo IVALDI dott. Antonio LAGORIO Gianfranco LAGUZZI prof. dott. Alessandro LANZAVECCHIA prof. dott. Renato

LEGNAZZI VESCOVI dott. Rosella LENTI dott. Alberto LIBERT Giancarlo LIVRAGHI dott. Roberto LODATO prof. dott. Nuccio LUVINI dott. Giuseppe MACCARINI dott. Roberto MACONI dott. Antonio MAESTRI dott. Roberto MALDINI prof. dott. Piera MARASINI prof. don Massimo MARCENARO prof. dott. Mario MAZZILLI ing. Michele MAZZOGLIO dott. Peter John MAZZUCCO dott.Daniele MENSI prof. dott. Maurizio MERLO prof. dott. Grado Giovanni MERLONI dott. Gian Michele MIOTTI dott. Fausto MIRONE rag. Giovanni MIRONE cav. Pietro

MOCHI-ONORY DI SALUZZO conte prof.dott. Giusandrea

MODULO MOROSINI dott. Enzo MOISO Silvio

MOLA DI NOMAGLIO conte Gustavo MOLINA dott. Maria Grazia MONGIANO prof. dott. Elisa MONGINI dott. Paolo MONTANARI prof. dott. Carlo MORANDI SCELSI dott. Patrizia

MORO dott. Luigi MORO dott. Vittorio

MORUZZI BOLLOLI prof. dott. Carla

MUSSA rag. Giulio MUSSA dott. Lorenza NANO Francesco NASO prof. dott. Irma NIZZO dott. ing. Mauro NORZI raq. Silvio

NOSENGO prof. dott. Patrizia ODDONE dott. Enrico OMODEO dott. Arnaldo **OPPESSO** Pino

PAGANO dott. ing. Gian Marco PAGANO padre Sergio B. PALLADINO dott. Gian Franco PANIZZA dott. Gian Piero PANIZZA dott. Maria Angela PANIZZA dott. ing. Ugo PARAVIDINO prof. dott. Anna Maria

PARETI dott. Elisa PASQUA dott. Michele PASSALACQUA cav. Carmine PAVESE prof. dott. Marco

PELIZZARI dott. Silvia

PAVONI prof. dott. Romeo PENE VIDARI prof. dott. Gian Savino

PENNA dott. Gian Paolo PERIN dott. Antonella PERO dott. Renzo PERSI dott. Fausto PETITBON dott. ing. Vito PETRUCCI TABBO dott. Aurora PICCIONE dott. Gianantonio PICOLLO prof. dott. Marina PIETRASANTA prof. dott. Agoslino PISTARINO BUZZI prof. dott. Anna Maria

POGGIO dott. Carlo POTO avv. dott. Dario PROSPERI prof. dott. Carlo RAISINI USUELLI BORSALINO dott.Giovanna

RANZATO dott. Elia

RAPETTO prof. dott. Luisa RATTI prof. dott. Guido RATTI dott. Massimo

RE REBAUDENGO NH dott. Eugenio RESCIA prof. dott. Marco

REVELLO dott. ing. Aurelio RICAGNI gr. uff. dott. Luigi RICCARDINI dott. Edilio RICCIARDI prof. dott. Roberto

RICCIO Felice

ROBUTTI dott UGO ROLANDI dott. Giuseppe ROLANDO arch. Claudio ROSBOCH prof. dott. Michele ROSSA prof. dott. Maria Rita

ROSSELLO Giuseppe ROSSI prof. dott. Edgardo ROSSINI prof. dott. Marcella ROVITO avv. Aldo

RUTA dott. Giovanna RUTALLO dott. Maria Rita SACCO geom. Giuseppe SARTIRANA dott. Paolo

SASSI dott. avv. Gian Franco SCALETTA cav. Giuseppe SCONFIENZA dott. Umberto SCOTTI dott. avv. Umberto

SCOTTO dott. ing. Andrea SETTIA prof. dott. Aldo SIMONELLI dott. avv. Carlo SOFFIETTI prof. dott. Isidoro SPANTIGATI dott. Carlenrica STEFANUCCI prof. dott. Gian Carlo

STRADELLA geom. Francesco STRADELLA dott. avv. Giuseppe STRUMESI dott. Ernesto

TACCHELLA prof. dott. Rino TAFURI dott. Aniello TAGLIAFICO ing. Giovanni TICINETO dott. Stetano TIMO rag. Luigi

TONIOLO PIANA prof. dott. Paola

TORTORICI p.i. Antonio TRUSSI rag. Carlo TRUSSI geom. Franco

VALERIO TESTA prof. dott. Anna Maria VILLOSIO dott. Adele

VIORA DI BASTIDE dott. Vittorio Amedeo VISCONTI arch. dott. Luigi ZOCCOLA comand. Antonio

ZUCCA prof. dott. Gian Domenico

ACCADEMIA DI CULTURA NICESE

ENTI E ISTITUTI

("L'ERCA") Nizza Monferrato ÀCCADEMÍA FULGINIA DI LETTERE SCIENZE E ARTI, Foligno ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI DI SCIENZE LETTERE E ARTI, Rovereto ACCADEMIA URBENSE. Ovada AMMINISTRAZIONE PROV., Alessandria AMMINISTRAZIONE PROV. Asti ARCHIVIO DI STATO, Alessandria. ARCHIVIO DI STATO, Asti.

ARCHIVIO DI STATO. Vercelli. ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ASTI, Asti ARCHIVIO VESCOVILE di Acqui Terme ASSOCIAZIONE PROV. COMMERCIANTI di

Alessandria ASSOCIAZIONE ALLA CULTURA COMUNE

DI BASSIGNANA ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN

GIACOMO, Lu

ASSOCIAZIONE DONNE di Alessandria ASSOCIAZIONE VALLATE VISONE E CARAMAGNA, Visone

ASSOCIAZIONE "VILLA VIVA". Villanova Monferrato

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA di Alessandria

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA di Asti

BIBLIOTECA CIVICA di Acqui Terme BIBLIOTECA CIVICA di Alba BIBLIOTECA CIVICA di Alessandria BIBLIOTECA CIVICA di Casale

BIBLIOTECA CIVICA di Castelnuovo Scrivia **BIBLIOTECA CIVICA** di Garessio

BIBLIOTECA CIVICA di Padova BIBLIOTECA CIVICA di Tortona BIBLIOTECA CIVICA di Valenza BIBLIOTECA CIVICA di Vercelli

BIBLIOTECA COMUNALE di Qualtordio BIBLIOTECA CONSORZIALE ASTENSE, Asti BIBLIOTECA NAZIONALE di Torino. BIBLIOTECHE CIVICHE E RACCOLTE

STORICHE, Torino

BIBLIOTECA RICOTTIANA di Voghera BIBLIOTECA COMUNALE di San Martino Siccomario (PV)

BIBLIOTECA COMUNALE di Trento CASSA DI RISPARMIO. Alessandria CENTRO STUDI FUBINESE

CENTRO STUDI "IN NOVITATE". Novi Liqure CIRCOLO DIPENDENTI C. R. di Asti

COMUNE DI BASSIGNANA COMUNE DI BORGO SAN MARTINO COMUNE DI CASSINE

COMUNE DI SALA MONFERRATO FORNACA EDITORE, Asti

GRUPPO DI RICERCHE ASTIGIANE. Asti ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO - BIBLIOTECA "F. PATETTA"

Università di Torino ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO

MEDIEVALE E MODERNA - Università di Milano

ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE Università di Genova

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA, Alessandria

ISTITUTO PROFESSIONALE "E. FERMI". Alessandria

ISTITUTO TECNICO "L. DA VINCI". Alessandria

ISTITUTO TECNICO "P,L, NERVI",

Alessandria LIBRERIA " LICOSA", Firenze

LICEO GINNASIO "G, PLANA", Alessandria LICEO "PEANO", Tortona

MUNICIPIO di Alessandria MUNICIPIO di Castellazzo Bormida MUNICIPIO di San Salvatore Monferrato POLITECNICO DI TORINO. Dipart, Casa e

ciltà, Torino PROVINCIA DI TORINO. Biblioteca. Torino SOCIETÀ DI STUDI ASTENSI O.N.L.U.S, Asti

SOCIETÀ PIEMOTESE DI ARCHEOLOGIA E BELLI ARTI O.N.L.U.S. ,Torino SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. Torino SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI DEL PIEMONTE, Torino UNIVERSITÀ degli STUDI di Genova

UNIVERSITÀ degli STUDI di Pavia UNIVERSITÀ degli STUDI di Torino